

*Aumento del compenso spettante al difensore per manifesta fondatezza della domanda e sua cumulabilità con la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Valore medio di liquidazione del rimborso spese generali*

Avvocato – Liquidazione giudiziale del compenso – Regolamento di cui al DM 55/2014 – Aumento del compenso per manifesta fondatezza delle difese – Ragioni e contenuto della previsione di cui all'art. 4 comma 8 DM 55/2014 – Applicabilità dell'aumento d'ufficio – Sussiste

La previsione di aumento del compenso per l'avvocato per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa di cui all'art. 4, comma 8, DM 55/2014 è applicabile quando il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituenti e perciò soltanto grazie al suo un apporto argomentativo.

Liquidazione giudiziale del compenso per avvocato - Aumento del compenso per manifesta fondatezza delle difese ai sensi dell'art. 4, comma 8 DM 55/2014 – Condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.- cumulabilità - Sussiste

E' possibile l'applicazione congiunta dell'art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014 e dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. atteso che la prima disposizione è diretta a compensare, con un surplus, il difensore della parte vittoriosa che sia riuscito a semplificare il giudizio, e quindi anche a contenerne i tempi, mentre la seconda ha la funzione di indennizzare-ristorare direttamente la parte vittoriosa.

Avvocato – Liquidazione giudiziale del compenso – Regolamento di cui al DM 55/2014 – Rimborso forfettario spese generali – Variabilità tra 1% e 15% – Valore medio del 7,50% - Sussiste – Ragioni

La percentuale del 15%, fissata dall'art. 2, comma 2, del Regolamento di cui al DM 55/2014 per il rimborso forfettario di spese generali costituisce l'entità massima riconoscibile a tale titolo, come si desume dalla previsione legislativa della fissazione di una "misura massima" da parte dell'art. 13, comma 10, L. 247/2012, espressamente richiamato nella relazione illustrativa al DM 55/2014; pertanto secondo il regolamento, ma anche secondo la legge, l'entità del rimborso forfettario può variare dall'1% al 15%. A fronte di tali dati normativi, la precisazione, contenuta nell'art. 2, comma 2, DM 55/2014, che il riconoscimento del rimborso forfettario per spese generali

debba “di regola” aver luogo nella percentuale del 15% non vale ad individuare un limite vincolante - non previsto dalla legge - per il giudice che pertanto, in difetto di istanza adeguatamente motivata per l'applicazione della percentuale massima, può riconoscere, a titolo di rimborso spese generali in favore della parte vittoriosa, il valore medio, pari allo 7,50% della somma liquidata a titolo di compenso.

Procedimento civile - Spese giudiziali in materia civile - Responsabilità aggravata e lite temeraria – Condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. – Presupposti.

La condanna della parte soccombente, ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., come aggiunto dalla L.69/2009, al pagamento di una somma equitativamente determinata prescinde dalla richiesta della parte vittoriosa in ragione della sua natura sanzionatoria, ma presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ossia la sussistenza dei medesimi requisiti soggettivi di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c.; ove si prescindesse da tali requisiti, il solo agire o resistere in giudizio sarebbe sufficiente a giustificare la condanna, in contrasto con il parametro dell'art. 24 Cost.

Procedimento civile - Spese giudiziali in materia civile - Responsabilità aggravata e lite temeraria – Condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. – Sussistenza di mala fede nelle difese di merito – Irrilevanza dell'esito in rito del procedimento ai fini della condanna.

E' da ritenersi che abbia agito quantomeno con colpa grave la parte che, oltre a sostenere tesi manifestante infondate, abbia assunto un comportamento processuale gravemente contraddittorio, estrinsecatosi dapprima nel non contestare (in atto di citazione) e poi nel riconoscere (con la prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.) la attribuibilità a sè dei documenti di trasporto prodotti in fase monitoria, contestando solo con la memoria di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 tali risultanze documentali; non osta all'adozione della condanna d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., l'esito in rito del giudizio, atteso che l'iniziativa giudiziaria ha avuto comunque l'effetto indiretto di sottrarre tempo e risorse alla trattazione di altri giudizi.

(Massime a cura di massimo Vaccari - Riproduzione riservata)

SENTENZA

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari, definitivamente pronunciando nella causa civile di grado promossa con atto di citazione notificato in data 21 settembre 2012,

da

C. SRL

ATTRICE-OPPONENTE

contro

IC. SPA

CONVENUTA - OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

La C. srl ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale IC. SPA, per sentir revocare il decreto del 18.06.2012 con il quale il Giudice designato di questo Tribunale le aveva ingiunto di pagare alla IC. Spa la somma di euro 42.197,83 a titolo di corrispettivo per la vendita dei prodotti meglio descritti nella fatture allegate al ricorso monitorio che la stessa aveva effettuato.

A sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona ad emettere il decreto ingiuntivo, sul presupposto che competente sarebbe stato il tribunale di Rieti, e, nel merito, la mancanza di prova del credito ingiunto in quanto, a suo dire, fondato solamente su delle fatture.

La convenuta opposta si è costituita in giudizio e ha resistito alle domande avversarie assumendone l'infondatezza.

La causa è giunta a decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria a seguito del rigetto da parte di questo Giudice delle istanze istruttorie orali avanzate dalle parti.

Ciò detto con riguardo alle prospettazioni delle parti e all'iter del giudizio, in via preliminare va esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale di Verona ad emettere il decreto ingiuntivo.

Essa è infondata atteso che il procedimento monitorio è stato correttamente promesso presso questo ufficio, in quanto nel suo circondario si trova la sede legale della convenuta che costituisce luogo ove l'obbligazione dedotta nel ricorso monitorio doveva esser adempiuta e quindi sulla base del criterio di cui all'art.20 c.p.c.

Venendo al merito, la domanda attorea è palesemente destituita di fondamento e va pertanto rigettata.

Tale conclusione deriva dalla considerazione che l'attrice ha contestato la valenza probatoria della fatture dimesse dalla convenuta in fase monitoria, senza considerare che esse erano corredate dai documenti di trasporto recanti la firma del destinatario e, in quanto tali, sono pienamente idonee a comprovare la consegna della merce a quindi l'esecuzione della prestazione a carico della convenuta. Con la memoria ex art.183 comma 6, n.1 c.p.c., l'attrice ha affermato di disconoscere gli importi richiesti da controparte, al contempo riconoscendo un proprio debito nei confronti di essa di euro 15.300,00. Così facendo peraltro la convenuta ha implicitamente ammesso di aver ricevuto parte dei prodotti elencati nelle fatture dimesse in atti senza però precisare quali.

Solo con la memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.pc, ed invero in maniera contraddittoria, l'attrice ha contestato la circostanza dell'avvenuta consegna della merce, formulando due capitoli di prova diretti a dimostrare che le merci suddette non erano mai state consegnate e la non riconducibilità ai proprio addetti delle sottoscrizioni apposte in calce ai sopra citati documenti di trasporto.

E' evidente però come tale contestazione sia stata tardiva, come ha opportunamente evidenziato la difesa della convenuta nella memoria ai sensi dell'art.183 comma 6, n.2 cpc

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell'attrice opponente in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo riferimento al d.m. 55/2014, che è entrato in vigore il 3 aprile di quest'anno.

In particolare la somma spettante a titolo di compenso va determinata assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione per le fasi di studio e introduttiva riducendo del 40 % i valori medi di liquidazione previsti dal predetto regolamento per le fasi di studio e introduttiva delle cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 tenuto conto della semplicità delle questioni sottese alla presente controversia. I valori medi di liquidazione delle fasi istruttoria e decisionale vanno ridotti di un ulteriore 10 %, tenuto conto che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma c.p.c e che nella seconda i procuratori non hanno avuto nuove questioni o emergenze sulle quali controvertere.

Il compenso spettante alla convenuta opposta per l'intero giudizio, sulla base dei predetti criteri, è quindi pari ad euro 3.903,50.

Peraltro nel caso di specie, è possibile aumentare tale importo ai sensi dell'art. 4, co.8, del D.M. n.55/2014, potendo qualificarsi la difesa della convenuta come "manifestamente fondata", secondo l'espressione utilizzata da tale norma.

Essa invero è stata introdotta nel D.M. 55/2014 a seguito del recepimento dell'orientamento che il Consiglio di Stato aveva espresso nel parere n.161 del 18 gennaio 2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal Ministero. La norma in esame ha quindi previsto quella che lo stesso Consiglio di Stato ha definito, in quella occasione, come un'ipotesi di soccombenza qualificata, riconoscibile *ex officio* dal giudice, avente la duplice finalità non solo di "scoraggiare pretestuose resistenze processuali" ma soprattutto di "valorizzare, premiandola, l'abilità tecnica dell'avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie" (così testualmente il richiamato parere del Consiglio di Stato e in termini pressoché identici la relazione ministeriale al d.m.55/2014).

Ciò chiarito sulla genesi della disposizione in esame, essa viene in rilievo, ad avviso di questo Giudice, nei casi in cui il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e specularmente l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituenti e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo.

Volendo esemplificare si può pensare ai casi in cui la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involge questioni giuridiche relativamente semplici o

ancora perché non vi è stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

E' evidente poi che l'aumento in esame può essere riconosciuto d'ufficio dal giudice, atteso che la norma non richiede una istanza in tal senso del difensore della parte.

Nel caso di specie la difesa della convenuta ha fornito il contributo richiesto dalla norma sopra citata poiché, come detto, ha evidenziato come parte attrice non avesse contestato specificamente le risultanze dei documenti di trasporto nonché la circostanza che essi fossero stati sottoscritti dal destinatario e la conseguente irrilevanza delle richieste istruttorie orali della opponente.

In virtù del predetto aumento, il compenso per il difensore della convenuta ascende ad euro 5.074,50.

Quanto alla voce rimborso spese generali è opportuno chiarire che la percentuale del 15 % fissata dall'art. 2 comma 2 del regolamento 55/2014 costituisce l'entità massima riconoscibile a tale titolo.

Infatti l'art. 13, comma 10, della legge 247/2012 ha previsto che: *“Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”* (sottolineatura dello scrivente).

A sua volta l'art. 2, comma 2 del d.m. 55/2014 ha stabilito che all'avvocato *“è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso”*.

Nella relazione illustrativa al d.m. 55/2014 si legge che la individuazione nella misura del 15 % del rimborso forfetario è il frutto del recepimento del parere espresso dalla commissione giustizia della camera e che essa, testualmente, *“dà attuazione all'art. 13 comma 10 della legge 247/2012 che rimette proprio al d.m. la determinazione della misura massima del rimborso forfetario”*.

Pertanto secondo il regolamento, ma anche secondo la legge, la misura del 15 % è la misura massima. Il che significa che l'entità del rimborso forfetario può variare dall'1 % al 15 %.

A fronte di tali dati normativi, la precisazione da parte dell'art. 2, comma 2, del d.m. 55/2014 che il riconoscimento della percentuale del 15 % deve avvenire *“di regola”* non vale ad individuare un importo massimo vincolante per il giudice, atteso che la legge non prevede un simile vincolo (si noti peraltro che tale espressione è utilizzata dal regolamento anche con riguardo agli aumenti o alle diminuzioni apportabili ai valori medi di liquidazione dei compensi).

Pertanto, ad avviso di questo Giudice, solo a seguito di istanza adeguatamente motivata è possibile riconoscere alla parte vittoriosa la percentuale massima prevista a titolo di rimborso spese generali e, in difetto di essa, può riconoscersi solo il valore medio di liquidazione, pari allo 7,50 % della somma liquidata a titolo di compenso.

Infine l'attrice va condannata ai sensi dell'art. 96 terzo comma cpc, come aggiunto dalla L.69/2009, al pagamento in favore della convenuta di una somma, equitativamente determinata in quella di poco inferiore alla metà

dell'ammontare delle spese di lite come sopra liquidate, esclusi gli accessori.

Infatti anche una simile condanna prescinde dalla richiesta della parte vittoriosa, dovendo soprattutto per questa ragione riconoscersi ad essa natura sanzionatoria, mentre presuppone, ad avviso di questo Giudice, che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ossia la sussistenza dei medesimi requisiti soggettivi di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c.

Questa infatti è l'interpretazione più convincente, anche perché costituzionalmente orientata della norma poiché è evidente che se si prescindesse dai predetti requisiti il solo agire o resistere in giudizio sarebbe sufficiente a giustificare la condanna, soluzione che pare in contrasto con il parametro dell'art. 24 Cost.

Nel caso di specie può ritenersi che l'attrice abbia agito quantomeno con colpa grave poiché, oltre a sostenere tesi che, come sopra evidenziato, sono risultate manifestamente infondate, ha assunto un comportamento processuale gravemente contraddittorio, estrinsecatosi dapprima nel non contestare (in atto di citazione) e poi nel riconoscere (con la memoria ai sensi dell'art. 183, VI comma c.p.c. la attribuibilità a sé dei documenti di trasporto prodotti in fase monitoria e nel contestare solo con la memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 tale risultanze documentali.

E' appena il caso di aggiungere che non osta all'adozione della condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c l'esito in rito del presente giudizio atteso che l'iniziativa giudiziaria dell'attore ha avuto comunque l'effetto indiretto di sottrarre tempo e risorse alla trattazione di altri giudizi.

Peraltro la considerazione che il giudizio ha avuto una durata contenuta, pari a poco più di un anno, giustifica la determinazione della sanzione nella misura sopra indicata.

Infine occorre chiarire che nel caso di specie è possibile l'applicazione congiunta dell'art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014 e dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. atteso che la prima disposizione è diretta a compensare, con un surplus, il difensore della parte vittoriosa che sia riuscito a semplificare il giudizio, e quindi anche a contenerne i tempi, mentre la seconda ha la funzione di indennizzare-ristorare direttamente la parte vittoriosa.

P.Q.M

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, rigetta le domande dell'attrice opponente e per l'effetto la condanna a rifondere alla convenuta opposta le spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.074,50. a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 7,5 % sul predetto importo, Iva, se dovuta, e Cpa.

Visto l'art. 96, terzo comma c.p.c condanna altresì l'attrice opponente a corrispondere alla convenuta opposta la somma di euro 2.500,00.

Verona 19 giugno 2014